



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 121 DEL 12 novembre 2002

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 9-10 novembre 2002 – Nona giornata andata

Bologna-Como 1-0
Brescia-Empoli 0-2
Chievo Verona-Atalanta 4-1
Internazionale-Udinese 1-2
Juventus-Milan 2-1
Lazio-Parma 0-0
Perugia-Torino 2-1
Piacenza-Roma 1-1
Reggina-Modena 0-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio Martina e dalla segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione dell'11-12 novembre 2002, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 30

1) SERIE A TIM

Gare del 9-10 novembre 2002 – Nona giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:



a) **SOCIETA`**

Ammenda di €22.000,00 : alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi sostenitori, in tre occasioni durante il primo tempo, intonato cori caratterizzati da contenuto di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario, allorchè questi giocava il pallone; per avere, al 3° del primo tempo, fatto cadere un fumogeno acceso tra gli spettatori collocati in un settore sottostante, così realizzando una condotta potenzialmente idonea a cagionare pericolo per la pubblica incolumità; per avere, al termine del primo e del secondo tempo, lanciato in campo agrumi e bottiglie in plastica piene d'acqua mentre i calciatori e gli Ufficiali di gara stavano lasciando il terreno; per avere, al 41° del secondo tempo, lanciato sul terreno una bottiglia in plastica piena d'acqua; **sanzione determinata nella misura di €10.000,00 per il primo episodio, in applicazione dell'art. 10 commi 2 e 5 C.G.S.**; recidiva.

Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. **MILAN** per avere suoi sostenitori effettuato un prolungato, fitto reciproco lancio di seggiolini in plastica, bottigliette in plastica, aste di bandiera , fumogeni e petardi con i sostenitori avversari, prima dell'inizio della gara, così realizzando una condotta potenzialmente idonea a creare pericolo per la pubblica incolumità, prima dell'inizio della gara; per avere, in più occasioni tra il 39° del secondo tempo e la fine della gara, lanciato numerosi fumogeni accesi verso il settore degli spalti occupato da sostenitori avversari, nuovamente realizzando una condotta potenzialmente idonea a cagionare pericolo per la pubblica incolumità; per avere, dopo la conclusione della gara, effettuato fitto e reciproco lancio di seggiolini e bottigliette in plastica con i sostenitori avversari; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di € 18.000,00 : alla Soc. **JUVENTUS** per avere suoi sostenitori effettuato un prolungato, fitto reciproco lancio di seggiolini in plastica, bottigliette in plastica, aste di bandiera , fumogeni e petardi con i sostenitori avversari, prima dell'inizio della gara, così realizzando una condotta potenzialmente idonea a creare pericolo per la pubblica incolumità, prima dell'inizio della gara; per avere, tra il 39° del secondo tempo e la fine della gara, rilanciato due fumogeni accesi verso il settore degli spalti occupato da sostenitori avversari; per avere, dopo la conclusione della gara, effettuato fitto e reciproco lancio di seggiolini e bottigliette in plastica con i sostenitori avversari; recidiva.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori, in più occasioni durante il primo tempo, lanciato verso un Assistente numerose bottigliette in plastica di piccole dimensioni ed alcune bottiglie in plastica piene d'acqua; per avere, al 40° del secondo tempo, lanciato verso il medesimo Assistente bottiglie in plastica piene d'acqua ed una moneta che sfiorava il capo del collaboratore arbitrale; per avere, in numerose occasioni durante l'intero incontro, fatto esplodere petardi nel recinto di giuoco e lanciato due fumogeni; recidiva.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **BOLOGNA** per avere suoi sostenitori fatto esplodere nel corso della gara alcuni petardi; per avere acceso alcuni bengala sugli spalti prima dell'inizio della gara; per aver lanciato nel recinto di giuoco un bengala, al 28° del secondo tempo; recidiva.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. **BRESCIA** per avere suoi sostenitori provocato un ritardo di due minuti nell'inizio della gara con un fitto lancio di carta sul terreno di giuoco; per avere, al 12° del secondo tempo, fatto esplodere con fragore un petardo dietro una delle porte; recidiva.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **COMO** per avere suoi sostenitori acceso sugli spalti, prima dell'inizio della gara, alcuni bengala, tre dei quali venivano poi lanciati nel recinto di giuoco; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta..

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **EMPOLI** per avere suoi sostenitori, al 42° del secondo tempo, lanciato un fumogeno verso i fotografi collocati dietro una delle porte; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **PIACENZA** per avere suoi sostenitori, al 34° del secondo tempo, fatto esplodere nel recinto di giuoco una bomba carta che produceva una nuvola di fumo nero; recidiva.

Soc. LAZIO:

Il Giudice Sportivo,

rilevato dal rapporto dell'Arbitro e del Collaboratore dell'Ufficio Indagini che:
un gruppo di sostenitori della Soc. Lazio intonava, nel primo tempo, alcuni cori caratterizzati da significato di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario;
altri sostenitori della Società manifestavano, con applausi, la propria dissociazione da tale condotta razzista;

P.Q.M.

Visto l'art. 10 comma 2 C.G.S. dichiara la non punibilità, a titolo di responsabilità oggettiva, della Soc. **Lazio**.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE

FILIPPINI Antonio (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Seconda sanzione); perchè, al 42° del secondo tempo, rivolgeva ad un avversario parole offensive e minacciose.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DONI Cristiano (Atalanta): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

LIVERANI Fabio (Lazio): perchè, al 35° del primo tempo, a giuoco fermo, lanciava in segno di stizza il pallone contro un avversario, colpendolo al viso.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BINOTTO Jonatan (Como): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).

IULIANO Mark (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

LEGROTTAGLIE Nicola (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI €1.000,00

BUCCI Luca (Torino); sanzione aggravata perché capitano della squadra (Prima sanzione).

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

MIHAJLOVIC Sinisa (Lazio).

PRIMA SANZIONE

CACCIA Nicola (Piacenza)

DE CESARE Ciro (Como)

GUIGOU Martinez Gianni (Roma)

LUCARELLI Cristiano (Torino).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

BELLERI Manuel (Empoli)
CAMORANESI Mauro (Juventus)
CARDONE Giuseppe (Piacenza)
DAINELLI Dario (Brescia)
GAUTIERI Carmine (Atalanta)
GROSSO Fabio (Perugia)
VANNUCCHI Ighli (Empoli).

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

CAUET Benoit (Como)
CEVOLI Roberto (Modena)
CONTICCHIO Alessandro (Torino)
CORDOBA Ivan (Internazionale)
MILANESE Mauro (Perugia)
MUTU Adrian (Parma)
NEGRO Paolo (Lazio)
NESTA Alessandro (Milan)
VERGASSOLA Simone (Torino).

PRIMA SANZIONE

GEMITI Giuseppe (Udinese)
GREGORI Daniele (Como)
LUCCHINI Stefano (Empoli)
RIVALDO BORBA Ferreira (Milan)
RUI COSTA Manuel Cesar (Milan)
SERIC Anthony (Brescia).

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

BACHINI Jonathan (Brescia).

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

FERRARI Matteo (Parma).

PRIMA SANZIONE

BERTOTTO Valerio (Udinese)
IAQUINTA Vincenzo (Udinese)
ROSSITTO Fabio (Udinese).

Il Giudice Sportivo: *dott. Maurizio Laudi*

" " "

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 22 novembre 2002.

PUBBLICATO IN MILANO IL 12 NOVEMBRE 2002

IL SEGRETARIO
Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani